



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 208 DEL 27-12-2018

OGGETTO:
ACCORDO TRANSATTIVO SWAP. APPROVAZIONE CONVENZIONE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 10:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

PASQUI GIANLUCA	SINDACO	P
LUCARELLI ROBERTO	VICESINDACO	P
CERVELLI ERIKA	ASSESSORE	A
NALLI ANTONELLA	ASSESSORE	P
MANCINELLI ROBERTO	ASSESSORE	P

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr. Montaruli Angelo

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza PASQUI GIANLUCA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata predisposta dal responsabile del settore bilancio e programmazione;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, dr. Giuliano Barboni, responsabile del settore bilancio e programmazione, visto il documento istruttorio che di seguito si riporta;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

- a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 26.6.2002, il Comune stipulava con Rolo Banca (oggi confluita in UniCredit S.p.A.) un contratto “Convertible Swap” e che con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 7.12.2004, il Comune e la Banca provvedevano ad estinguere anticipatamente il contratto;
- ulteriormente a seguito della predetta deliberazione n. 164 del 7.12.2004 della Giunta Comunale, il Comune ed UniCredit Banca Mobiliare (oggi UniCredit Bank Ag) in data 29.12.2004 provvedevano a porre in essere un contratto “Interest Rate Swap” con scadenza fissata per il 31.12.2015; detta operazione veniva estinta anticipatamente in data 29.7.2005, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 26.7.2005;
- a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 1.8.2006 il Comune ed UniCredit Banca d’Impresa (oggi confluita in UniCredit S.p.A.) in data 04.09.2006 provvedevano a porre in essere un contratto “Collar Swap” con scadenza fissata al 31.12.2024, operazione attualmente vigente.
- a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 10.10.2006 il Comune ed UniCredit Banca d’Impresa (oggi confluita in UniCredit S.p.A.) in data 10.11.2006 provvedevano a porre in essere un contratto “Collar Swap” con scadenza fissata al 31.12.2020, operazione attualmente vigente.
- nell’anno 2011, il Comune di Camerino ha avviato un procedimento interno finalizzato all’adozione di un provvedimento di annullamento d’ufficio delle precitate deliberazioni per mezzo delle quali la Giunta Comunale aveva autorizzato la stipula e la rimodulazione dei contratti derivati citati alle premesse;
- concluso l’iter procedimentale di cui sopra, con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 16.03.2012 si disponeva l’annullamento d’ufficio delle deliberazioni n. 165/2006 e n. 220/2006 sopra richiamate;
- avverso la deliberazione n. 28/2012, Unicredit spa ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, chiedendone l’annullamento (R.G. n. 295/2012);
- con deliberazione della Giunta Comunale num. 52 del 22.05.2012 si incaricava l’avv. Alfonso Valori del Foro di Macerata della difesa della ragioni del Comune avverso il citato ricorso al Tar proposto da Unicredit;

ATTESO che il giudizio dinanzi al TAR è tuttora pendente ed in attesa di fissazione d’udienza;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale num. 53 del 15.03.2018 il Comune ha conferito all’Avv. Alfonso Valori di Macerata l’incarico di assistenza legale dell’ente nel procedimento di mediazione civile ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 e succ. mod. avanti l’Organismo di conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Milano, instaurando il

relativo procedimento di mediazione obbligatoria al quale la Banca non aderiva;

DATO ATTO che sono state avviate separate trattative tra le parti le quali, ciascuna per quanto di propria competenza, hanno manifestato la reciproca volontà di transigere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1965 e ss. c.c., e farsi con ciò reciproche concessioni, allo scopo di porre fine a tutte le controversie concernenti i rapporti descritti nelle presenti premesse;

VISTO l'art 1965 del C.C. che definisce la transazione come “ il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”;

VISTA la deliberazione n. 26/pareri/2008 e il parere 18/12/2009 della Corte dei Conti – Lombardia- con le quali la Sezione ha avuto modo di esprimersi compiutamente in materia, affermando tra l'altro che:

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c.;
- i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione;
- ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico) che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata;
- la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1965, co 2 cc) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale. E' nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite sono sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge.

E' altresì disciplinato dal codice civile la patrimonialità del rapporto giuridico e che “affinché una transazione sia validamente conclusa è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una res dubbia e cioè che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza e, dall'altro che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche;

CHE oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la disconcordante valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni ...” (Corte Suprema di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 11117 del 6 ottobre 1999);

RITENUTO comunque di regolare bonariamente ogni aspetto della vicenda con apposita transazione al fine di evitare aggravii di spese e procedure;

VISTO lo schema di transazione predisposto dai legali delle parti che si allega alla presente delibera;

RITENUTO dover procedere alla definizione della controversia mediante transazione così come contenuta nella bozza di atto di transazione che contestualmente si ritiene di approvare, per le seguenti motivazioni:

- le attuali condizioni congiunturali del mercato monetario sono caratterizzate da forte incertezza soprattutto per la crisi che sta colpendo l'Eurozona;
- incertezza dell'esito del contenzioso in essere;
- le possibili ricadute di lungo periodo sul bilancio dell'Ente;

RITENUTO l'accordo transattivo proposto conveniente per il Comune di Camerino;

SENTITO il revisore dei conti che ha espresso parere favorevole in data 27.12.2018;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

- 1) La premessa costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) Di approvare a totale definizione di tutte le pretese articolate nelle controversie e nelle cause di cui in premessa lo schema di accordo transattivo, tra il Comune di Camerino e Unicredit spa, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale con conseguente corresponsione a favore di Unicredit spa della somma di € 250.000,00;
- 3) dare atto che saranno a carico del Comune di Camerino le spese legali dell' Avv. Alfonso Valori per una la somma di euro 25.000,00, oltre Iva e Cap;
- 4) di dare mandato al responsabile settore finanziario ad assumere i relativi impegni di spesa e a sottoscrivere l'atto di transazione che verrà successivamente stipulato .

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione favorevole unanime legalmente resa,

PROPONE INOLTRE

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
Bilancio e programmazione
F.to Dr. Giuliano Barboni

RITENUTO per i motivi riportati in tale proposta e che sono condivisi di emanare la presente deliberazione:

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000:

- in ordine alla regolarità tecnica - contabile, espresso dal responsabile settore Bilancio e programmazione (Dr. Giuliano Barboni): parere favorevole;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

D E L I B E R A

- 1) La premessa costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) Di approvare a totale definizione di tutte le pretese articolate nelle controversie e nelle cause di cui in premessa lo schema di accordo transattivo, tra il Comune di Camerino e Unicredit spa, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale con conseguente corresponsione a favore di Unicredit spa della somma di € 250.000,00;
- 3) dare atto che saranno a carico del Comune di Camerino le spese legali dell'Avv. Alfonso Valori per una la somma di euro 25.000,00, oltre Iva e Cap;
- 4) di dare mandato al responsabile settore finanziario ad assumere i relativi impegni di spesa e a sottoscrivere l'atto di transazione che verrà successivamente stipulato.

INOLTRE, stante l'urgenza, con altra votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA` TECNICA

Data: 27-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.to BARBONI GIULIANO

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 27-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.to BARBONI GIULIANO

Approvato e sottoscritto

Il Segretario generale

Il Presidente

F.to Montaruli Angelo

F.to PASQUI GIANLUCA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Camerino, 11-01-2019

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

Per copia conforme all'originale
Camerino, 11-01-2019

Il funzionario delegato
AQUILI FRANCESCO MARIA

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-12-2018 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA